

N. 00769/2011 REG.PROV.CAU.  
N. 01528/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2011, proposto da:

Italia Nostra Onlus, Giovanni De Luca, Antonella Vazzoler, Maristella Caldato, Stefania Duregon, Giovanni Smali, Floriano Graziati, Francesco Bovo, Giulio Corradetti, Marco Moratto, Dante Faraoni, Comitato per la Riduzione dell'Impatto Ambientale dell'Aeroporto di Treviso, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Mirate, con domicilio eletto presso Gianpaolo Fortunati in Venezia-Mestre, via Einaudi, 15;

***contro***

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

Ente Nazionale Per L'Aviazione Civile – Enac, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***  
del provvedimento della Direzione Generale per le valutazioni ambientali - prot. DVA-2011-0010666 del 5/5/2011 - parere favorevole all'esclusione della procedura di VIA del progetto "Aeroporto "Antonio Canova" di Treviso. Interventi di potenziamento e sviluppo della infrastrutture di volo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25/5/2011 Parte 1 n. 120;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2011 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di tardività del ricorso formulata dall'Amministrazione.

Infatti il sessantesimo giorno utile per notificare il ricorso era sì il 24

Luglio 2011, ma si trattava di domenica.

Ne consegue che il termine era differito al successivo lunedì 25 Luglio 2011, che è il giorno in cui il ricorso è stato tempestivamente notificato.

Per quanto attiene alle censure sollevate, l'Amministrazione, specificamente interpellata dal collegio, sui necessari chiarimenti, non li ha forniti.

Anche in relazione a tale circostanza il collegio ritiene di fissare il merito per il 19 gennaio 2012, accogliendo l'istanza cautelare.

Per la fase cautelare le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 Gennaio 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Elvio Antonelli, Presidente FF

Stefano Mielli, Primo Referendario

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)